

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C**

\*\*\*\*\*

per la sig.ra **RIZZA NADIA**, nata a Ragusa il 21.06.1978 ed ivi residente in via Sac. Giuseppe Licitra n. 29 (C.F: RZZNDA78H61H163O), rappresentata e difesa per mandato apposto in calce al presente atto, cui è materialmente congiunto *ex art. 83 c.p.c.* dall'avv. Vito Melfi (MLFVTI80B04H163D) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Roma n. 200, il quale dichiara di volere ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento agli indirizzi pec [vito.melfi@avvragusa.legalmail.it](mailto:vito.melfi@avvragusa.legalmail.it) e fax 0932-247318,

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante in carica *pro-tempore*, con sede in Bologna, via Dè Castagnoli n. 1;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** in persona del legale rappresentante in carica *pro-tempore*, con sede in Bologna, via Dè Castagnoli n. 1;

**E NEI CONFRONTI DI**

**tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia, valide per gli aa.ss. 2014/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale V - Provincia di Bologna** che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;



## PER L'ACCERTAMENTO

previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quella per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014/2017, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale per la Provincia di Bologna per la classe di concorso *scuola primaria*, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti.

## FATTO

La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale durante l' a.s. 1996/1997, con votazione 38/60 (**doc. 1**).

Con D.P.R 25 marzo 2014 (**doc. 2**) il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato (**doc. 2**) così riconoscendo il citato diploma quale titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Il Miur ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con DM 353/2014, valide unicamente per il conferimento di contratti a tempo indeterminato.

Medesima possibilità (inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata tuttavia riconosciuta dal Miur durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal DM 235/2014 li (**doc. 3**), **valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine in ruolo.**

Il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE, è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (**doc.3**) nella parte in cui non consente



l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

**A seguito di tale pronuncia la ricorrente, con nota inviata in data 10.02.2016, ha fatto formale istanza di inserimento a pieno titolo nelle GAE alle amministrazioni resistenti (doc. 4), non ricevendo, ad oggi, ricevuto alcuna risposta.**

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, valide per il triennio 2014/2017, della Provincia di Bologna, con tutti i diritti conseguenti.

Si rileva, altresì, in

### **DIRITTO**

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso (diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002).

Abilitazione, peraltro, conseguita prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Bologna, dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato (supplenze) degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il D. Lgs. 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) le graduatorie sono state trasformate da "permanenti" ad "esaurimento" (art. 1, comma 605 e ss.).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali



permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.

**Sennonché, la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ma il Miur non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto.**

Nel corso degli anni, infatti, i vari D.M che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, da ultimo il D.M. 235/2014 (**doc. 3**), non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, al pari della ricorrente, fossero in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il Miur non considerava “*abilitante*” tale titolo.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 4929/2012 (**doc. 2**) ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 nei seguenti termini: “... *prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali, di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo Part. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16.04.1994, n. 297 ...*” (Consiglio di Stato, parere n. 4929/2012).

**Il Consiglio di Stato, con tale parere ha stabilito, quindi, che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, mentre, i docenti in possesso del diploma**



**di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitanti sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.**

Si rileva che la ricorrente è in possesso di entrambe le abilitazioni, in quanto ha conseguito nell' a.s 1996/1997 il diploma di Maturità Magistrale (**doc. 1**).

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi recepito dal DPR del 25 marzo 2014 (**doc. 2**).

In conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui trattasi, il Miur ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto (per la scuola dell'Infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie, operato con D.M. n° 353/2014.

Si evidenzia che da tali graduatorie l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato.

Il valore del titolo abilitante del diploma magistrale non è stato, però, riconosciuto titolo di accesso valido ai fini dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dal Miur durante l'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 235/2014 (**doc. 3**).

Questo nonostante i titoli abilitativi in questione fossero stati conseguiti entro l'anno 2001/2002 e, quindi, ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Con la sentenza n. 1953/2015 del 16 aprile 2015 (**doc.5**) il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'a.s 2001/2002 la possibilità di inserimento nelle GAE.



*“... Ora non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'Inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto (...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/ 2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati ...”* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973 del 16/04/2015).

L'annullamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza *erga omnes*, pertanto, la ricorrente ha inoltrato alle amministrazioni resistenti richiesta di inserimento nelle GAE (**doc. 4**)

**Le amministrazioni resistenti non hanno risposto a tale diffida.**

Alla luce di quanto sopra risulta evidente il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria che dell'infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui è in possesso (**doc. 1**).



### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza *ex art.700 c.p.c.-*.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che la “*verosimiglianza dell'esistenza del diritto*” appaia provata, dal disposto annullamento -con efficacia *erga omnes* - del D.M 235/2014 da parte del Consiglio di Stato nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le “*graduatorie*” di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l’inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l’inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

*In più, si deve considerare che il DDL: "Riforma del sistema nazionale di istruzione formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" - Atto Camera n. 2994, approvato alla Camera in data 20 maggio 2015 all'articolo n. 10 prevede un piano di assunzioni straordinario (Art. 10 (Piano straordinario di assunzioni): 1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8. 2.*



Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo: a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 4), nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni 3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8 (.)" e, inoltre, all'art. 8 è prevista la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento. Nella presente vicenda, si deve pertanto correttamente ritenere che il "*periculum in mora*" sussista "*in re ipsa*", dato che, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta, evidentemente, di un '*danno*' che va oltre al profilo strettamente economico.

Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del "*fumus boni juris*" sia sotto quello del "*periculum in mora*", visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.





Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e l'Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **In via cautelare:**

Voglia L'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazioni i/o revoca i/o annullamento i/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, delle graduatorie definitive ad esaurimento e delle Graduatorie di Istituto dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio IX, Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, per la scuola primaria, disporre l'inserimento con riserva della odierna ricorrente, Nadia Rizza, nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bologna della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria, valide per gli aa. ss. 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a lei spettante.

#### **Nel merito:**

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, per tutte le ragioni esposte in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e revoca e/o annullamento e/ o inefficacia degli atti e provvedimenti amministrativi ostativi:

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nelle graduatorie ad esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna. Ufficio V, Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, valide per il triennio 2014/2017;



condannare le amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della ricorrente nelle predette graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria valide per il triennio 2014/2017, con il punteggio a lei spettante.

Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.

Ai fini della normativa sul contributo unificato (L 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile e non si vena il contributo unificato per ragioni reddituali.

Si producono:

- 1) diploma di maturità magistrale;
- 2) DPR 25 marzo 2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato
- 3) DM 235/2014;
- 4) diffida al Miur;;
- 5) sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 6) Modello Unico 2015 sig.ra Rizza Nadia.

Ragusa/Bologna, li 21.03.2016

avv. Vito Melfi



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Vito Melfi che assiste, rappresenta e difende la  
ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

**PREMESSO**

**che** il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia dell' U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale V per la Provincia di Bologna;

**che** ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e infanzia sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

**RILEVATO**

**che** la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

**CONSIDERATO**

**che** la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

**che** l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106 “... *non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...*”;



**che** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

**che** l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

**che** il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. ISO C.P.C, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez. Ili Bis, ord. n. 9458/2014);

#### **RILEVATO**

**che** tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo; [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/prodami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/prodami_12).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur,
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ragusa- Bologna, li 21.03.2016

avv. Vito Melfi

